

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

Segue decreto n. \_\_\_\_

**Oggetto:** Voltura Decreto del Commissario ad Acta n. U0056 del 12 febbraio 2015 dalla società “Terme di Fiuggi spa & Golf S.r.l.” alla società “Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.” (P.IVA 02064480607), in persona del legale rappresentante Dott. Francesco Pannone, con sede legale in Fiuggi Fonte (FR), piazza Martiri di Nassiriya snc – 03014 Fiuggi Fonte – Stabilimento termale “Fonte Bonifacio VIII”, sito in Fiuggi Fonte (FR), piazza Giuseppe Frascara snc – 03014 Fiuggi Fonte.

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTI:**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, e ss. mm. e ii.;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014 con la quale l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: “*Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004*”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto “*Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro*”;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 e, in particolare, l'art. 13, comma 14;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0087 del 18.12.2009 avente ad oggetto “*Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012*”;
- la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto “*Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. 4/2003*”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- la legge regionale n. 7 del 14/07/2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014 che approva i Programmi Operativi 2013-2015;

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

Segue decreto n. \_\_\_\_

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 1306 del 16 luglio 1993, con cui l'Azienda Speciale per la gestione delle terme e dell'imbottigliamento del Comune di Fiuggi veniva autorizzata "*all'apertura e all'esercizio permanente degli stabilimenti idropinici Fonte Bonifacio VIII e Fonte Anticolana*" per il periodo dal 1 aprile al 30 novembre di ogni anno solare;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio del 29 novembre 1993, con cui la predetta Azienda veniva autorizzata all'estensione del periodo di apertura ed esercizio dello stabilimento idropinico "Fonte Bonifacio VIII", passando dal periodo "1 aprile - 30 novembre" al periodo "1 gennaio - 31 dicembre";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 1293 del 27 settembre 1999, con cui l'Amministrazione Regionale autorizzava l'estensione del periodo di apertura ed esercizio dello stabilimento idropinico "Fonte Bonifacio VIII" a "*favore dell'Acqua & Terme Fiuggi S.p.A., già A.S.T.I.F. Azienda Speciale per la Gestione delle Terme e dell'Imbottigliamento del Comune di Fiuggi*";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 1349 del 18 ottobre 1999 con cui, prendendo atto dell'intervenuta modifica della ragione sociale, si modificava "*l'autorizzazione all'esercizio degli stabilimenti idropinici Bonifacio VIII e Fonte Anticolana a favore dell'Acqua & Terme Fiuggi S.p.A., già A.S.T.I.F. Azienda Speciale per la Gestione delle Terme e dell'Imbottigliamento del Comune di Fiuggi*";

**VISTO** l'atto di affitto d'azienda del 12 dicembre 2013, con cui la società "Acqua & Terme Fiuggi S.p.A." trasferiva in locazione alla società "Fiuggiterme S.r.l." l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria all'interno dei predetti stabilimenti termali;

**VISTO** l'atto di compravendita dell'affitto d'azienda sopra citato, datato 29 settembre 2009, con cui la società "Fiuggiterme S.r.l." cedeva alla società "Terme di Fiuggi spa & Golf S.r.l." l'esercizio dell'attività sanitaria all'interno dei predetti stabilimenti termali, con il consenso espresso della società "Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.";

**CONSIDERATO** che la società "Terme di Fiuggi spa & Golf S.r.l." provvedeva ad inserirsi all'interno della procedura prevista dal Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e ss.mm.ii., posta in essere dalla Regione Lazio per la conferma delle autorizzazioni all'esercizio e contestuale rilascio dei provvedimenti di accreditamento istituzionale;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0056 del 12 febbraio 2015, con cui veniva confermata l'autorizzazione all'esercizio e rilasciato l'accREDITAMENTO istituzionale alla società "Terme di Fiuggi spa & Golf S.r.l." per quanto concerneva lo stabilimento termale denominato "Fonte Bonifacio VIII";

**VISTA** la nota del Commissario Liquidatore della Società "Terme di Fiuggi spa & Golf S.r.l.", pervenuta in data 24 febbraio 2015 con prot. n. 102061, nella quale veniva comunicato il cambio di rappresentante legale della predetta società;

**VISTA** la nota della Regione Lazio prot. n. 163619 del 25 marzo 2015, con cui l'Area Autorizzazione ed Accredimento chiedeva al sopra citato Commissario Liquidatore dei chiarimenti in merito alla mutata situazione societaria, ritenuta rilevante per l'esercizio dell'attività sanitaria;

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

Segue decreto n. \_\_\_\_

**VISTA** la PEC del 26 marzo 2015, acquisita al protocollo regionale con prot. n. 169553 del 27 marzo 2015, nella quale il Commissario Liquidatore comunicava che *“avendo potuto accertare, sulla base delle informazioni fornite dai Soci, l'impossibilità della continuità aziendale e non potendo garantire le condizioni minime di sicurezza sociale, dichiara la chiusura immediata delle Terme Bonifacio VIII ed Anticolana”*;

**VISTA** la nota della Regione Lazio prot. n. 181997 del 2 aprile 2015 con la quale, a seguito delle predette comunicazioni, veniva avviato il procedimento di revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale degli Stabilimenti Termali “Fonte Anticolana” e “Fonte Bonifacio VIII” gestiti dalla società “Terme di Fiuggi spa & Golf S.r.l.”, ai sensi degli artt. 7 e 10 della Legge n. 241/1990;

**VISTA** la PEC del 10 aprile 2015, acquisita al protocollo regionale con prot. n. 200021 del 13 aprile 2015, con cui il Commissario Liquidatore della predetta società richiedeva all'Amministrazione Regionale *“la sospensione del procedimento amministrativo di revoca, volendo attendere le decisioni del Tribunale”*;

**CONSIDERATO** che in data 28 aprile 2015 il Tribunale di Frosinone dichiarava fallita la società “Terme di Fiuggi spa & Golf S.r.l.” e successivamente, con verbale del 13 maggio 2015, riconsegnava alla società “Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.”, in persona dell'amministratore unico Dott. Francesco Pannone, tutti i beni oggetto del contratto di affitto d'azienda del 12 dicembre 2003, e pertanto anche gli stabilimenti termali denominati “Fonte Bonifacio VIII” e “Fonte Anticolana”;

**VISTA** la richiesta di voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale dello stabilimento idropinico sopra indicato, presentata dalla società “Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.” e pervenuta tramite PEC del 29 maggio 2015 avente prot. n. 293316, con cui veniva richiesto che *“le autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento istituzionale ai sensi del DCA 90/2010 e ss.mm.ii. in favore del presidio sanitario denominato Fonte Anticolana...e l'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale in favore del presidio sanitario denominato Fonte Bonifacio VIII... vengano volturate a favore della Società Acqua & Terme Fiuggi Spa... (omissis)”*;

**RITENUTO**, per tutte le circostanze sopra rappresentate, ed in particolare per la decisione del Tribunale di Frosinone, di poter trasformare il procedimento amministrativo avviato con nota prot. n. 181997 del 2 aprile 2015, passando da un procedimento di revoca dei titoli di autorizzazione e di accreditamento nei confronti della società “Terme di Fiuggi spa & Golf S.r.l.” ad uno di voltura dei medesimi titoli alla società “Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.”;

**VISTA** la nota della Regione Lazio prot. n. 379143 del 13 luglio 2015, avente ad oggetto *“richiesta voltura autorizzazioni stabilimenti idropinici pervenuta con PEC del 29 maggio 2015 prot. n. 293316 – Acqua & Terme Fiuggi S.p.A. – richiesta documentazione ai sensi dell'art. 9 L.R. n. 4/2003 ed art. 13 R.R. n. 2/2007”*, con cui, facendo seguito alla richiesta sopra citata, considerando che *“a seguito dell'atto di recesso dal citato contratto di affitto nonché della successiva riconsegna degli stabilimenti termali si ritiene che, in materia sanitaria, la fattispecie sia riconducibile all'istituto della cessione dell'autorizzazione all'esercizio”*, veniva chiesto l'invio, per entrambi gli stabilimenti termali in esame, di *“tutta la documentazione prevista dall'art. 13, commi 1 e 2, del Regolamento Regionale n. 2/2007”*;

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

Segue decreto n. \_\_\_\_

**VISTA** la nota prot. n. 1334 del 14 luglio 2015, pervenuta in Regione Lazio in data 15 luglio 2015, con cui la società “Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.” provvedeva ad inviare, per entrambi gli stabilimenti termali, la documentazione richiesta;

**VISTA** la nota della Regione Lazio prot. n. 397002 del 22 luglio 2015 con cui veniva trasmessa al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Frosinone, territorialmente competente, tutta la documentazione concernente la richiesta di autorizzazione alla cessione dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali “Fonte Bonifacio VIII” e “Fonte Anticolana”, inviata dalla società “Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.”, allo scopo di consentire la verifica *“della permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e di quelli ulteriori per l’accreditamento di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i., all’interno degli stabilimenti termali... (omissis)”*;

**VISTA** la nota del Direttore Generale dell’Azienda USL di Frosinone, prot. n. 888/DG del 14 agosto 2015, pervenuta in Regione Lazio con prot. n. 452677 del 20 agosto 2015, con cui veniva evidenziato che *“a seguito delle verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione, si riscontra la permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’autorizzazione e di quelli ulteriori per l’accreditamento di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i., a nome della A.T.F. – Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.”*;

**RITENUTO** pertanto, in virtù di quanto sopra esposto e del parere favorevole espresso dal Direttore Generale dell’Azienda USL Frosinone, prot. n. 888/DG del 14 agosto 2015, di dover concludere il procedimento, avviato con istanza pervenuta con prot. 293316 del 29 maggio 2015, disponendo:

- la voltura dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale, ex art. 13 R.R. n. 2/2007, rilasciati dal Decreto del Commissario ad Acta n. U0056 del 12 febbraio 2015 per lo stabilimento termale “Fonte Bonifacio VIII”, sito in piazza Giuseppe Frascara snc – 03014 Fiuggi Fonte, dalla società “Terme di Fiuggi spa & Golf S.r.l.” alla società “Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.” (P. IVA 02064480607), con sede legale in piazza Martiri di Nassiriya snc – 03014 Fiuggi Fonte, per l’attività sanitaria di “cure idropiniche”, da svolgersi nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare;

**DECRETA**

per le motivazioni descritte in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, di concludere il procedimento avviato con istanza pervenuta in data 29 maggio 2015 con prot. n. 293316, disponendo:

- la voltura dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale, ex art. 13 R.R. n. 2/2007, rilasciati dal Decreto del Commissario ad Acta n. U0056 del 12 febbraio 2015 per lo stabilimento termale “Fonte Bonifacio VIII”, sito in piazza Giuseppe Frascara snc – 03014 Fiuggi Fonte, dalla società “Terme di Fiuggi spa & Golf S.r.l.” alla società “Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.” (P. IVA 02064480607), con sede legale in piazza Martiri di Nassiriya snc – 03014 Fiuggi Fonte, per l’attività sanitaria di “cure idropiniche”, da svolgersi nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.

Il Legale Rappresentante è il Dott. Francesco Pannone, nato a Fiuggi (FR) il 10/05/1970 e ivi residente in via Case Gioacchino n. 1.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO N. *Uookok/2013*

Segue decreto n. \_\_\_\_

Il Direttore Sanitario è il Dott. Renato Del Monaco, nato a Telese (BN) il 13/02/1956, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Idrologia Medica ed iscritto all'Ordine Professionale dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Benevento al n. 2445.

Il presente provvedimento sarà trasmesso tramite PEC al Legale Rappresentante della struttura, nonché all'AUSL di Frosinone.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs n. 502/1992.

L'azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U00090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

Si richiama l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura, relativamente all'autorizzazione, è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV R.R. n. 2/2007 e s.m.i., e relativamente all'accreditamento è tenuta a quanto previsto dal capo III della Legge regionale n. 4/2003.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Roma, li 03 SET. 2015

Nicola Zingaretti

